

Polizze vita, bocciata la prescrizione biennale

Corte costituzionale

Illegittimi termini così brevi per fare valere il diritto alla riscossione

Censurata la norma del Codice civile applicata per 4 anni, dal 2008 al 2012

Giovanni Negri

Incostituzionale il limite biennale di prescrizione per le polizze vita, per le quali deve invece essere applicato il termine decennale. Questa la conclusione della Corte costituzionale sulla versione dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice civile, in vigore tra il 2008 e il 2012. La Consulta ha infatti ritenuto illegittimo un termine così breve per l'esercizio dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, bocciando quindi una disposizione rimasta in vigore per 4 anni, prima che il legislatore la correggesse riconducendo anche questa materia nell'area di prescrizione decennale.

Accolta quindi, con la sentenza n. 32, scritta da Emanuela Navarretta e depositata ieri, la questione di legittimità sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, per la

quale il termine biennale ostacolava l'effettivo esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, in particolare da parte dei beneficiari, in caso di decesso dell'assicurato. Tanto più che, nel periodo di applicazione della norma, le assicurazioni non disponevano di strumenti informatici che consentissero di accertare lo stato degli assicurati delle polizze vita, e non erano tenute ad attivarsi per informare i beneficiari della polizza.

La Consulta sottolinea innanzitutto la specificità delle polizze di assicurazione sulla vita, per le quali è necessaria la rapida verifica del fatto costitutivo del diritto, che, per esempio, è tipica dell'assicurazione contro i danni. Infatti, nel contesto di quest'ultima tipologia contrattuale, il diritto all'indennizzo spetta, quando sono accertati l'evento lesivo coperto dall'assicurazione, il nesso di causalità e i danni per i quali si richiede ristoro. Maggiore è il tempo che trascorre, più potrebbe risultare difficile provare gli elementi costitutivi del diritto. Per questa ra-

gione, in passato la Corte costituzionale giudicò non irragionevole il termine triennale per far valere le prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Inail).

L'assicurazione sulla vita invece non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, collegata all'incertezza sulla durata della vita. Attraverso l'accantonamento dei premi e il loro eventuale rendimento, infatti, il contratto offre una tranquillità economica all'assicurato o a terzi, al verificarsi di eventi della vita (dell'assicurato o di terzi), come il decesso o la sopravvivenza alla scadenza del contratto.

E allora «a fronte, dunque, di quella che è la prevalente funzione del contratto di assicurazione sulla vita, non si giustifica la previsione di un sì breve termine di prescrizione per acquisire somme che derivano dal meccanismo di accumulo del risparmio e che spettano al verificarsi di eventi – la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza dell'assicurazione – che non implicano, in genere, alcuna complessità di accertamento (...). La pretesa che un tale diritto sia esercitato in tempi molto brevi si risolve, dunque, in una eccessiva difficoltà, se non in una impossibilità di farlo valere».

10

GLI ANNI DI RIFERIMENTO

Il termine di prescrizione applicabile deve sempre essere quello di durata decennale